



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRESIVO "ANTONIO DE CURTIS"**

Via della Tenuta di Torrenova, 130 - 00133 ROMA

☎062022705 - cod.mec. RMIC85200L – cod. fisc. 9702047058

[www.icdecurtis.edu.it](http://www.icdecurtis.edu.it)

e-mail: [rmic85200l@istruzione.it](mailto:rmic85200l@istruzione.it) [RMIC85200L@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RMIC85200L@PEC.ISTRUZIONE.IT)

Circ. n.13

Alle Famiglie

Al Personale

Al DSGA

Sito web

**Oggetto: Indicazioni ripresa attività Anno Scolastico 2022/2023**

Nell'ultimo anno, in ambito comunitario, è stato attuato un progressivo passaggio da una strategia di controllo dell'infezione da SARS-CoV-2, ad una strategia di mitigazione finalizzata a contenere l'impatto negativo dell'epidemia sulla salute pubblica. Infatti – come è noto a tutti Voi – già dagli ultimi mesi del precedente anno scolastico le misure di controllo nelle scuole sono state finalizzate a garantire, per quanto possibile, le attività didattiche in presenza grazie anche all'aumento delle coperture vaccinali.

Nell'ambito della ripresa delle attività educative per l'A.S. 2022/23, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, i documenti e le Istituzioni di riferimento indicano provvedimenti e raccomandazioni finalizzati a garantire la **continuità scolastica in presenza**.

A tal fine, si richiamano i documenti redatti da Istituto Superiore di Sanità, Ministeri della Salute e dell'Istruzione, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, relativi alle *"Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness..."* in ambito scolastico e per le scuole dell'infanzia.

Di seguito, la sintesi delle nuove indicazioni:

- in presenza di sintomi lievi ed in assenza di febbre, **si può frequentare** la scuola indossando mascherina chirurgica/FFP2 (ad eccezione dei bambini delle scuole d'infanzia esentati da tale obbligo), fino alla risoluzione dei sintomi ed avendo cura del rispetto di igiene delle mani e dell'etichetta respiratoria;
- permanenza a scuola **non consentita** in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19 (sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria), vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci

semiliquide o liquide), perdita del gusto e/o dell'olfatto, cefalea intensa e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;

- **abolizione dell'obbligo dei dispositivi di protezione individuali**. Viceversa, è indicato l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e degli occhi per il personale scolastico nelle scuole d'infanzia a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 e l'uso di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico ed alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 negli Istituti di ogni altro ordine e grado;
- **rispetto dei comportamenti** relativi all'igiene delle mani e per l'etichetta respiratoria;
- **ricambio d'aria** frequente;
- **abolizione della misurazione della temperatura corporea all'ingresso**;
- predisposizione di **aree di isolamento** nel caso di sintomi indicativi di infezione;
- **sanificazione ordinaria** (periodica) che nelle scuole d'infanzia riguarderà oltre agli ambienti/superfici anche arredi, oggetti d'uso e giochi;
- **sanificazione straordinaria** tempestiva in presenza di 1 o più casi confermati;
- **isolamento dei casi positivi** che, come da Circolare del Ministero della Salute 37615-31/08/2022, per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d'isolamento. In caso di positività persistente, si potrà interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, anche in assenza di ulteriore tampone;
- **abolizione della Didattica Digitale Integrata** per i casi positivi;
- per i **contatti stretti di caso** si applica quanto previsto dalla Circolare 19680 del 30/03/22, ossia l'utilizzo della FFP2 (ad eccezione dei bambini delle scuole d'infanzia esentati da tale obbligo) per i 10 giorni successivi all'ultimo contatto con il caso e l'effettuazione del tampone antigenico o molecolare alla comparsa di sintomi, eventualmente da ripetere (al 5° giorno dall'ultimo contatto) in caso di persistenza di sintomi

Si allegano la nota protocollata ed i documenti dei riferimenti normativi citati. Per ulteriori indicazioni è possibile anche fare riferimento al link <https://www.salutelazio.it/ritornare-a-scuola-2022/2023>.

Si coglie l'occasione per augurare un sereno anno scolastico a tutti.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Serafina Di Salvatore

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93)